

Pubblicato il 19/08/2021

N. 01314/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2021, proposto da Società Pagone s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Stefania Masini, Roberta Anna Ninni e Monica Ortolano, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

Consorzio stabile Valori s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica, Michele Dionigi, Francesco Zaccone e Filippa Mollica, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

- a - della determina dell'ANAS s.p.a., prot. n. 617619 del 20.11.2020 con la quale si è disposta l'aggiudicazione dell'“Accordo Quadro quadriennale per l'adeguamento delle barriere di sicurezza e per la posa in opera di barriere stradali tipo ANAS e lavori complementari dei Coordinamenti Territoriali Anas - Lotto 7” in favore di Valori s.c. a r.l. Consorzio stabile;
- b - della nota prot. n. 625243 del 24.11.2020 dell'ANAS S.p.A., con la quale è stata trasmessa alla ricorrente la determina sub. a, ai sensi dell'art. 76, co. 5, D.lgs. n. 50/2016;
- c - della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 12.11.2020;
- d - del verbale del 29.05.2019 - e del relativo procedimento - ove inteso a consentire la modifica dei costi della manodopera;
- e - del verbale del 27.02.2020, del procedimento e della verifica di valutazione dei costi della manodopera;
- f - di tutti gli atti e verbali di gara ed, in particolare, del verbale di seduta pubblica del 15.06.2018, del verbale di seduta pubblica del 19.07.2018, del verbale di seduta pubblica del 2.08.2018, del verbale di seduta riservata del 2.08.2018, del verbale di seduta riservata del 21.05.2019, del verbale di seduta pubblica del 21.05.2019, del verbale di seduta pubblica del 29.05.2019, del verbale di seduta riservata del 27.02.2020 e del verbale di seduta pubblica del 12.11.2020, nella parte in cui si è proceduto all'erronea ammissione, all'attribuzione degli illegittimi punteggi, alla mancata esclusione e alla valutazione positiva dell'offerta di gara e della verifica dei costi della manodopera del Consorzio Valori s.c. a r.l. e delle società consorziate esecutrici; nonché nella parte in cui si è proceduto all'erronea attribuzione del punteggio per l'offerta della società Pagone s.r.l., in luogo del punteggio massimo, ovvero del legittimo punteggio dovuto, senza esperire il dovuto soccorso istruttorio, qui all'uopo invocato in sede giudiziale;
- g - della comprova dei requisiti - del procedimento, delle verifiche e del relativo provvedimento - qualora nelle more esperita;
- h - dell'eventuale aggiudicazione definitiva efficace;

i - del bando, del disciplinare, della lettera di invito, del capitolato speciale di appalto;

l - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti,

nonché

per l'accertamento,

del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 del codice del processo amministrativo, con conseguente aggiudicazione e con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato e subentro nell'affidamento dell'odierna ricorrente, la quale, possedendo tutti i requisiti, si dichiara immediatamente pronta e disponibile all'esecuzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas s.p.a. e di Valori s.c. a r.l. Consorzio stabile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;

L'udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Su istanza di parte ricorrente, la causa è chiamata per la discussione orale da remoto ai sensi dell'art. 4 decreto-legge n. 28/2020 e dell'art. 25 decreto-legge n. 137/2020.

Sono collegati gli avvocati Antonio Melucci, Maria Stefania Masini, Roberta Anna Ninni, Monica Ortolano e Gaia Di Lernia, quest'ultima su delega orale dell'avvocato Francesco Zaccone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in riassunzione notificato il 10.2.2021 e depositato in data 11.2.2021, la società Pagone s.r.l. adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere le pronunce di annullamento meglio indicate in oggetto.

Esponiva in fatto di aver originariamente introdotto la presente impugnativa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; quest'ultimo, tuttavia, con ordinanza n. 1355/2021, si era dichiarato territorialmente incompetente, indicando come competente il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari.

1.1. Nel riportare integralmente il contenuto del ricorso originariamente presentato dinanzi al T.A.R. Lazio, la società interessata evidenziava come l'ANAS s.p.a. avesse indetto una procedura di gara per l'affidamento dello "Accordo Quadro quadriennale per l'adeguamento delle barriere di sicurezza e per la posa in opera di barriere stradali tipo ANAS e lavori complementari dei Coordinamenti Territoriali Anas", composto da 15 lotti.

Per quel che qui rileva, l'importo complessivo per il lotto 7 era pari a € 5.000.000,00 e il criterio di aggiudicazione prescelto risultava essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.

Alla procedura per il lotto 7 prendevano parte solo due operatori economici, ossia la società Pagone s.r.l. e il Consorzio stabile Valori s.c. a r.l.

Nella seduta pubblica del 15.6.2018 il Seggio di gara procedeva all'apertura della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti partecipanti ai singoli lotti.

Nella successiva seduta riservata del 19.7.2018, dedicata all'esame delle offerte relative al lotto 7 (Puglia), il Seggio di gara procedeva alla valutazione della documentazione prodotta dai due operatori economici che avevano presentato offerta.

Per la Pagone s.r.l. veniva attivato il soccorso istruttorio mentre il Consorzio Valori veniva ammesso alla successiva fase di gara.

Nella seduta riservata del 2.8.2018, a seguito di verifiche relative al soccorso istruttorio, i due operatori economici concorrenti per l'aggiudicazione del lotto 7 venivano ammessi.

Nella successiva seduta pubblica del 2.8.2018, il Presidente di seggio comunicava i concorrenti ammessi ed esclusi per ciascun lotto e consegnava la documentazione alla Commissione di gara insediata.

In data 11.10.2018, la Commissione di gara procedeva all'apertura dell'offerta tecnica di tutti i lotti e indicava tutti i criteri e i punteggi dell'offerta tecnica.

In data 21.5.2019, in seduta riservata, la Commissione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche dei due concorrenti partecipanti al lotto 7, con attribuzione dei relativi punteggi.

In data 29.5.2019 in seduta pubblica, la Commissione dava lettura dei punteggi relativi all'offerta tecnica dei due operatori economici del lotto 7 e procedeva all'apertura dell'offerta economica sempre per il lotto 7.

Aperte le buste contenenti l'offerta economica, il Presidente della commissione dava lettura della graduatoria finale, che risultava essere la seguente:

- 1) Consorzio Valori: 68 punti;
- 2) Pagone: 40,581 punti.

Nella stessa seduta pubblica la Commissione deliberava la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente Consorzio Valori s.c. a r.l.

In data 29.5.2019 in seduta riservata, veniva attivata la procedura di verifica dei costi della manodopera *ex art.* 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016.

In data 30.5.2019 il Consorzio Valori comunicava alla Stazione appaltante che l'impresa esecutrice Olidrag aveva concesso in affitto alla società DRG il ramo d'azienda avente ad oggetto i lavori pubblici relativamente alle attività

rientranti nelle categorie OG3 e OG4, con annessi requisiti esperienziali e organizzativi.

In data 27.2.2020 in seduta riservata, la Commissione procedeva all'esame della documentazione prodotta sulla cessione del ramo di azienda, prendendo atto del conferimento dei beni strumentali riconducibili alla categoria SOA OG3 e rilevando la regolarità dei collegati contratti.

Di conseguenza si procedeva ad una ulteriore disamina dell'offerta tecnica del Consorzio Valori per valutare i possibili effetti che la cessione avrebbe potuto esercitare sul punteggio relativo ai criteri B.1 (tecnici esperti destinati ai lavori) e B.3 (numero di cantieri aperti contemporaneamente) e, all'esito, si rimodulava il punteggio tecnico del concorrente Valori abbassando il punteggio relativo al criterio B.3, attribuendo 12 punti in luogo di 15.

La graduatoria finale risultava, così:

- 1) Consorzio Valori: 65 punti
- 2) Pagone: 40,581 punti.

La Commissione quindi, preso atto che la predetta riformulazione del punteggio tecnico non alterava la graduatoria finale, al fine di proseguire nel procedimento di aggiudicazione procedeva alla verifica dei costi della manodopera *ex art.* 95 del decreto legislativo n. 50/2016.

All'esito dell'esame la Commissione riteneva adeguata la documentazione prodotta.

In data 12.11.2020 in seduta pubblica, la Commissione deliberava la proposta di aggiudicazione nei confronti di Consorzio Valori s.c. a r.l.

Di conseguenza, con determina n. 617619/2020, ANAS s.p.a. disponeva l'aggiudicazione dell'affidamento in favore del Consorzio Valori s.c. a r.l. e con nota prot. n. 625243 del 24.11.2020, dava comunicazione di tanto a tutti i concorrenti.

1.2. In tesi di parte ricorrente, il Consorzio aveva modificato un elemento costitutivo della sua offerta in sede di verifica, in particolare, cambiando il numero degli operai e i costi della manodopera, nonché giungendo a

giustificare un importo dei costi della manodopera maggiore rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta economica.

Insorgeva la parte ricorrente avverso tali esiti provvedimenti, sollevando avverso i medesimi plurimi motivi di doglianza:

“I - violazione di legge art. 80 comma v e vi d.lgs. 50/2016 - eccesso di potere - difetto di istruttoria - carenza del presupposto - carenza di correttezza e buona fede”;

“II - violazione di legge art. 80 comma v lett c) - lett. c bis) ed f) bis - incompleta ed omessa rappresentazione di tutti i plurimi episodi di gravi illeciti professionali - difetto di istruttoria - illogicità ed irrazionalità del provvedimento di ammissione in gara”;

“III - violazione di legge art. 80 comma v lett c) - art. 3 l. n. 241/90 ss.mm.ii. - sussistenza di plurimi episodi di gravi illeciti professionali - difetto di istruttoria - difetto di motivazione - illogicità ed irrazionalità del provvedimento di ammissione in gara”;

“IV - violazione di legge art. 80 comma vi d.lgs. 50/2016 e art. 48 d.lgs. 50/2016 eccesso di potere - difetto di istruttoria - carenza del presupposto - carenza di correttezza e buona fede;

“V - violazione di legge art. 80 comma vi d.lgs. 50/2016 e art. 48 d.lgs. 50/2016 eccesso di potere - difetto di istruttoria - carenza del presupposto - carenza di correttezza e buona fede”;

“VI - violazione dell'articolo 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 - violazione del principio di immodificabilità dell'offerta economica - eccesso di potere (per travisamento dei fatti, istruttoria carente ed errata, difetto di motivazione, illogicità manifesta)”;

“VII - violazione dell'articolo 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 - violazione del principio di immodificabilità dell'offerta economica - eccesso di potere (per travisamento dei fatti, istruttoria carente ed errata, difetto di motivazione, illogicità manifesta)”;

“VIII - violazione dell’articolo paragr. g.) della lettera di invito valutazione dell’offerta sub-criterio b.3 - eccesso di potere (per travisamento dei fatti, istruttoria carente ed errata, difetto di motivazione, illogicità manifesta) - soccorso istruttorio”.

Con memoria di costituzione in data 18.2.2021 si costituiva in giudizio il Consorzio stabile Valori s.c. a r.l., preliminarmente e in rito eccependo l’inammissibilità e la tardività delle doglianze, contestandole altresì nel merito, in fatto e in diritto.

Con memoria in data 19.2.2021 si costituiva in giudizio ANAS s.p.a., parimenti contestando nel merito, punto per punto, i motivi di gravame sollevati dalla società Pagone s.r.l.

1.3. All’udienza in camera di consiglio del 23.2.2021, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la relativa istanza veniva respinta in quanto infondata sia in relazione al *fumus boni iuris*, sia con riguardo al *periculum in mora* (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sezione II, ordinanza n. 83/2021).

Proposto appello cautelare, il medesimo veniva fatto oggetto di apposita rinuncia (cfr. Cons. Stato, sezione V, ordinanza n. 2369/2021).

Previo scambio di memorie e di repliche, all’udienza pubblica in data 8.6.2021, tenutasi in modalità telematica, la causa era trattenuta in decisione.

2. Tutto ciò premesso, il ricorso è in parte irricevibile per tardività, risultando altresì comunque infondato nel merito.

2.1. Invero, preliminarmente e in rito, tutte le censure sollevate da parte ricorrente con riguardo alla asserita violazione dell’art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 sono intempestive.

La procedura di gara in esame è stata preceduta da una fase di prequalifica svoltasi nel 2017 - 2018.

Una volta invitati i concorrenti alla gara vera e propria, nelle sedute del 15.6.2018 e del 2.8.2018 sopra ricordate, ANAS s.p.a. dava corso all’esame della documentazione amministrativa e all’ammissione dei concorrenti.

In particolare, in data 2.8.2018 l'Amministrazione resistente rendeva pubblico il provvedimento recante gli ammessi ed esclusi dalla procedura.

Di conseguenza, essendo vigente e trovando applicazione all'epoca l'art. 120, comma 2 *bis*, del codice del processo amministrativo, ogni contestazione sul punto avrebbe dovuto essere spiegata nel termine di trenta giorni da detta ammissione, resa pubblica e comunicata, come già evidenziato *supra*, in data 2.8.2018.

In difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento di ammissione del Consorzio Valori alla procedura in esame per come adottato sotto la vigenza del comma 2 *bis* dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, le censure svolte dalla ricorrente sul punto sono da considerarsi *de plano* tardive.

2.2. Nel merito, come si anticipava *supra*, il ricorso è comunque infondato e, pertanto, non può essere accolto.

2.2.1. Con i primi tre motivi di ricorso, suscettivi - per connessione oggettiva - di trattazione congiunta, la società Pagone s.r.l. contesta l'illegittimità, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, dell'ammissione del Consorzio Valori alla procedura in esame e della successiva aggiudicazione in suo favore, evidenziando che quest'ultimo avrebbe "omesso di notificare la stazione appaltante delle seguenti circostanze sopravvenute ed idonee ad incidere sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale" (cfr. I censura), reso dichiarazioni inveritiere o omissive *ex* art. 80, comma 5, lettera c), impedendo all'Amministrazione resistente di effettuare una "consapevole e piena valutazione sull'affidabilità professionale del concorrente" (cfr. II censura) e, infine, con riguardo al complesso degli episodi dichiarati dal Consorzio Valori, che ANAS non avrebbe svolto un'idonea istruttoria circa la rilevanza o meno delle vicende pregresse dichiarate dalla controinteressata e, conseguentemente, non avrebbe motivato in ordine alla non incidenza delle vicende in questione rispetto all'affidabilità negoziale della stessa (cfr. III censura).

I detti motivi sono infondati.

Premesso che il bando di gara reca la data del 21.12.2017, la fattispecie in esame ricade *ratione temporis* nell'ambito applicativo del previgente art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

Come noto, tale disposizione testualmente prevedeva l'esclusione del concorrente quando "la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si sia reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

Sulle problematiche poste dalla norma in questione, tanto nel vecchio testo quanto in quello successivamente entrato in vigore, è intervenuta di recente l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che, con la decisione n. 16 del 28.8.2020, ha fissato alcuni chiari punti fermi sulla falsità latamente intesa delle informazioni rese dall'operatore economico che partecipi a una procedura di affidamento pubblico.

In particolare, si è in proposito evidenziato che "1) la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 2) la stazione appaltante è tenuta a svolgere la

valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; 3) uguali conclusioni valgono per l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico; 4) la lettera f-*bis*) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-*bis*)] della medesima disposizione”.

Per quel che qui rileva, le limitate vicende contenziose in sede civile e amministrativa ritenute - in tesi di parte ricorrente - presupposto per una valutazione di non integrità e inaffidabilità del concorrente erano già conosciute ed erano state previamente ritenute irrilevanti da ANAS in altre procedure di gara; in ogni caso, la stessa ANAS è e resta pienamente libera di valutarle in relazione alla loro effettiva incidenza negoziale nella fase di conferimento di efficacia dell'aggiudicazione *ex art.* 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50/2016.

Tale valutazione della Stazione appaltante, che deve essere svolta in assenza di qualsivoglia automatismo espulsivo, è di per sé espressione di un evidente spazio di discrezionalità ponderativa che non può essere utilmente contestata nella presente sede se esercitata - così come risulta esserlo stato - in modo non manifestamente irrazionale o irragionevole.

Peraltro, tutte le singole vicende contenziose dalle quali parte ricorrente vorrebbe far discendere una valutazione di non integrità e inaffidabilità del concorrente controinteressato o con le quali vorrebbe far constare l'asserita presentazione di dichiarazioni non veritiere rese dinanzi all'Amministrazione resistente, risultano tutte già previamente note alla società Pagone s.r.l., essendo state fatte oggetto di un contenzioso sostanzialmente identico al presente celebratosi innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, sede di Catania, R.G. n. 848/2019 (conclusosi con la sentenza 13 gennaio 2020, n. 59), e in tale contesto parimenti ritenute del tutto irrilevanti. Si consideri, peraltro, che, in base alla previgente disciplina del citato art. 80, ANAS non aveva l'obbligo di motivare dettagliatamente le proprie valutazioni e ciò anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa, potendo ad esempio ritenere l'irrilevanza degli episodi controversi anche per *facta concludentia*, ad esempio ammettendo *de plano* il concorrente alla gara.

Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure svolte sul punto.

2.2.2. Con il quarto e il quinto mezzo di censura, anch'essi suscettivi - per connessione oggettiva - di trattazione congiunta, la società Pagone chiede l'esclusione del Consorzio Valori dalla procedura di gara in esame asserendo che la sostituzione della consorziata Olidrag integri una modifica soggettiva "elusiva della carenza di un requisito di partecipazione".

Sotto altro angolo visuale, la ricorrente ritiene non ammissibile la sostituzione operata da Valori sull'assunto per cui "la consorziata indicata quale esecutrice, pertanto, non era parte del Consorzio Stabile al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte".

I detti motivi sono infondati.

La procedura concorsuale che, come fatto successivo alla partecipazione alla gara, colpisca la consorziata designata da un consorzio stabile costituisce un'eventualità che, proprio in quanto sopravvenuta rispetto alla partecipazione, non incide sulla partecipazione del consorzio medesimo, avendo sostanzialmente il rilievo di una vicenda interna tra consorzio (unico concorrente e interlocutore della Stazione appaltante) e consorziata (componente del consorzio) (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 21.2.2020, n. 1328; Cons. Stato, sez. V, 2.9.2019 n. 6024; Cons. Stato, sez. V, 23.11.2018, n. 6632, T.A.R. Campania, Salerno, 1035/2019).

A supporto di detta interpretazione vi è anche da menzionare la recente sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 7 maggio 2020, che avvalorata

tesi - su un piano concettuale più ampio, ma omogeneo a quello di cui al caso in esame - secondo cui il legislatore avrebbe inteso distinguere l'ipotesi in cui la procedura concorsuale coinvolga l'impresa mandataria da quella in cui la medesima colpisca l'impresa mandante, prevedendo in quest'ultimo caso la possibilità che un soggetto esterno al raggruppamento subentri alla mandante da escludere, in tal modo evidenziandone la sostanziale fungibilità.

In conseguenza di quanto sopra, il fallimento di Olidrag non risulta oggettivamente incidere sulla partecipazione alla gara del Consorzio Valori, determinando al più il fatto sopravvenuto che legittima la sostituzione della consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7 *bis*, del decreto legislativo n. 50/2016.

Peraltro, Anas, in virtù dell'esame della documentazione trasmessa da Valori, ha potuto rilevare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis* in capo alla sostituta DRG e, per l'effetto, ha confermato la graduatoria di gara. Anche l'Amministrazione ha dunque valutato nel merito la congruità della sostituzione proposta, nulla rilevando in proposito.

Emerge, conseguentemente, l'infondatezza delle censure svolte sul punto.

2.2.3. Con il sesto ed il settimo motivo di doglianza, parte ricorrente chiede l'esclusione del Consorzio Valori dalla procedura di gara in esame, asserendo che, in sede di verifica *ex art.* 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016, il medesimo avrebbe “modificato illegittimamente gli elementi costitutivi della propria offerta, in particolare i propri costi della manodopera - e la relativa manodopera - indicati in sede di offerta economica”, ravvisando, in particolare, una ritenuta violazione del principio di immodificabilità dell'offerta.

Anche i detti motivi sono infondati.

In sede di gara, il Consorzio Valori ha dichiarato che “il costo della manodopera, da sostenere nell'arco temporale previsto per l'Accordo quadro, è stato quantificato nella percentuale del 31,81”.

Con nota del 31 maggio 2019, a seguito dell'attivazione della verifica del costo della manodopera imposta dall'art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016, l'ANAS ha richiesto a Valori di giustificare la cifra di € 1.495.070,00, a fronte del costo di € 1.076.487,20 inizialmente giustificato dal medesimo.

Valori ha adempiuto a tale richiesta fornendo i giustificativi del caso; si è pertanto potuto verificare che l'importo di € 1.076.487,20 - inizialmente indicato in gara da Valori - era il mero risultato dell'erronea applicazione della percentuale del 31,81% sul valore dell'accordo-quadro erroneamente calcolato al netto al netto del ribasso offerto (pari al 28,80%) e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Al contrario, in ragione della natura proprio dell'accordo-quadro - nel quale resta sempre fisso l'importo posto a base di gara e il ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari è solamente una delle condizioni dei futuri contratti applicativi "a valle" che possono essere stipulati sino a concorrenza dell'importo a base d'asta -, l'incidenza della manodopera avrebbe dovuto essere correttamente applicata all'importo a base d'asta.

Chiarito l'equivoco in concreto determinatosi, resta comunque dirimente rimarcare che nelle giustificiche prodotte da Valori la percentuale di incidenza della manodopera è rimasta sempre immutata, ossia pari al 31,81 %, essendo tuttavia applicata all'importo di € 4.700.000,00 posto a base di gara.

Le censure svolte sul punto sono, pertanto, destituite di presupposto di fatto, non essendoci stata, nel caso di specie, nessuna variazione dei costi della manodopera di cui all'offerta.

2.2.4. Con l'ottavo e ultimo motivo di ricorso, la società Pagone invoca il soccorso istruttorio giudiziale "affinché vengano acquisiti documenti a comprova dell'effettiva disponibilità in capo alla soc. Pagone dei mezzi e degli operai già a suo tempo indicati, con attribuzione del punteggio massimo pari a 30 punti".

La censura è manifestamente inammissibile, in quanto sostanzialmente volta ad ottenere l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Giudice amministrativo

nei confronti di giudizi e di scelte tecnico- discrezionali per come già esercitate nel caso di specie dalla Commissione di gara, senza che neanche sia stata formulata nei confronti di tali valutazioni sull'offerta alcuna specifica censura di manifesta irrazionalità e/o di irragionevolezza.

È del resto ovvio che per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9.6.2020; cfr. altresì T.A.R., Roma, sez. III, 9.6.2020, n. 6248 e T.A.R., Roma, sez. III, 27.3.2020, n. 3683).

Da quanto sin qui esposto consegue, oltre alla già evidenziata inammissibilità, l'integrale infondatezza nel merito dell'introdotta ricorso.

3. Da ultimo, tenuto conto della particolare complessità in fatto delle questioni affrontate, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

Donatella Testini, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO